ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE, NON LICENZIABILITA' DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO, RISERVE DEI POSTI E SOSPENSIONE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA

Art. 4

Sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento

Fino a quando non saranno approvate le norme sui corsi abilitanti per il reclutamento del personale insegnante della scuola secondaria ed artistica, sono sospesi salvo l'espletamento di quelli gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria ed artistica.

Versione in vigore dal 19 giugno 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione delle cattedre, non licenziabilita' degli insegnanti non di ruolo, riserve dei posti e sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica
Estremi	Decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-delle-cattedre-non-licenziabilita-degli-insegnanti-non-di/art-4-sospensione-degli-esami-di-abilitazione-all-insegnamento/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it